

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANICATTI' AG VIA CAPITANO
IPPOLITO 56

Numero REA: AG - 232343

Codice fiscale: 03179080845

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2026 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A
REP. 52.766

RACC.25928
STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE-IMPRESA SOCIALE
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Canicattì, provincia di Agrigento, la società cooperativa denominata "**Cooperativa Sociale Orizzonte**", sigla "**Coop. Soc. Orizzonte**".

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera dell'organo di amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n.112 e modifiche e integrazione secondo la normativa vigente.

ART.2 DURATA

La società avrà la durata fino al trentuno dicembre duemilaot-
tanta (31/12/2080) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

ART.3 SCOPO

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) e b), della Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n.112 e successive modiche e integrazioni in forma mutualistica e senza fini speculativi.

La cooperativa si propone inoltre di promuovere attività di formazione per favorire il recupero di soggetti svantaggiati e il loro avviamento al lavoro.

La Cooperativa persegue la realizzazione di un sistema integrato di servizi educativi, sociali, assistenziali, formativi e culturali, di istruzione, volto a migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità locali.

Essa opera con particolare attenzione ai minori; alle fami-
glie; agli anziani; alle persone con disabilità; ai soggetti fragili; alle persone in condizioni di disagio sociale; ai cittadini che necessitano di servizi educativi (scolastici ed extrascolastici) e formativi.

La Cooperativa ispira la propria attività ai seguenti valori:
a) solidarietà; b) mutualità; c) legalità; d) trasparenza; e) responsabilità sociale; f) professionalità; g) innovazione; h) inclusione; i) sostenibilità; j) tutela della dignità della persona; K) collaborazione con il territorio; l) valorizzazio-

	ne del capitale umano.	
	La Cooperativa adotta criteri di gestione improntati a: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, qualità dei servizi, partecipazione dei soci, rendicontazione sociale, monitoraggio delle attività, miglioramento continuo.	
	Per il perseguimento delle proprie finalità la Cooperativa può collaborare con: Stato, Regioni, Province, Comuni, Aziende sanitarie, Istituzioni scolastiche, Università, Fondazioni, Enti del Terzo settore, cooperative, imprese organismi internazionali, organismi europei, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ordini professionali, associazioni., reti di imprese e altri strumenti di collaborazione consentiti dalla legge.	
	La cooperativa può altresì aderire a consorzi, reti, associazioni temporanee di scopo (ATS), associazioni temporanee di imprese (ATI)	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci possono essere disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.	
	Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad Organismi economici e sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	ART.4 OGGETTO	
	La Cooperativa realizza la propria missione perseguendo finalità di interesse generale mediante la programmazione, progettazione, organizzazione e gestione dei servizi rivolti alla collettività.	
	Essa promuove: il benessere sociale, la prevenzione del disagio, l'inclusione, la formazione, la cultura, l'istruzione, il sostegno alla famiglia, la crescita culturale, l'innovazione sociale, lo sviluppo del territorio, lo sviluppo sostenibile.	
	La Cooperativa promuove e realizza processi di innovazione sociale finalizzati a individuare, progettare e sperimentare modelli organizzativi, educativi, assistenziali e formativi innovativi, idonei a rispondere ai bisogni emergenti della comunità:	
	A tal fine può:	
	a) sviluppare modelli sperimentali di welfare di comunità;	

	b) promuovere percorsi di innovazione organizzativa negli enti pubblici e privati;	
	c) realizzare laboratori territoriali di innovazione sociale;	
	d) sperimentare strumenti digitali per i servizi alla persona;	
	e) promuovere reti collaborative tra istituzioni, cittadini, imprese sociali e università.	
	La Cooperativa, considerato lo scopo mutualistico, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e in relazione alle attività previste dall'articolo 1, lettera a) della legge 381/1991, ha come oggetto: - lo svolgimento e la gestione di centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche, case-famiglia, case di riposo, case protette, strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno, strutture di primissima accoglienza e strutture di accoglienza di secondo livello per M.S.N.A.;	
	- centri diurni e residenziali ed altre strutture con caratteri animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;	
	- strutture alberghiere, centri estivi, soggiorni vacanza, case vacanza e campeggi, attività sportive, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;	
	- attività, servizi e centri di riabilitazione;	
	- servizi domiciliari a carattere assistenziale, infermieristico, sanitario, animativo, educativo, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- interventi volti allo studio, alla connessione ed allo sviluppo delle reti sociali e in generale alla promozione della comunità;	
	- attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;	
	- come attività secondaria possono essere intraprese attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali. Inoltre, possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo	

	ergo terapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da terzi;	
	- servizi, sia singolarmente che in maniera integrata e coordinata tra loro, di assistenza domiciliare, telesoccorso, telemedicina e tele assistenza, trasporto per soggetti in difficoltà, assistenza sociale, sanitaria, terapeutica, infermieristica, e riabilitativa in favore di anziani, infermi e portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, centri anti-	
	violenza, case protette per vittime di violenza, nonché in favore di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in	
	trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e famiglie in situazioni di disagio, di soggetti	
	"disagiati" in genere, presso il loro domicilio o in luogo diverso, al fine di favorirne la riabilitazione e l'integrazione	
	sociale, anche attraverso programmi terapeutici differenziati aventi finalità riabilitative che colleghino funzionalmente la	
	predetta attività socio-assistenziale con l'intera attività di servizi svolta, ed anche in collaborazione con le A.S.L., gli	
	Enti locali e le associazioni rappresentative dei soggetti suddetti;	
	servizi socio-assistenziali regolamentati dalla legge regionale n.22/86;	
	offrire le assistenze di cui sopra, incluso il disbrigo delle pratiche occorrenti, anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, di riposo, di rieducazione e di villeggiatura;	
	attività ludico-educative e di cura, attività di laboratorio creative di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc., attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale);	
	centri anti violenza e case protette per vittime di violenza, asili nido, scuole materne, nonché scuole di ogni ordine e grado, attività di sostegno e recupero sociale; attività psicomotorie, attività di scuola estiva;	
	La Cooperativa garantisce pari opportunità a tutti i destinatari dei propri servizi.	
	Favorisce l'inclusione delle persone con disabilità, delle persone straniere, delle minoranze e dei soggetti fragili e vulnerabili. A tal fine potrà realizzare e gestire attività di: assistenza domiciliare; assistenza socio-sanitaria; assistenza educativa; assistenza agli anziani; servizi per persone con disabilità; sostegno alle famiglie; mediazione familiare; supporto psicologico; servizi di inclusione sociale; consulenza educativa; incontri tematici; assistenza domiciliare; teleassistenza; attività ricreative; invecchiamento attivo; assistenza educativa; inclusione; autonomia; accompagnamento; laboratori occupazionali.	
	La cooperativa svolgerà ogni attività rivolta ai minori nel	

	rispetto della normativa vigente, dei principi di protezione dell'infanzia e dei protocolli organizzativi adottati dalla Cooperativa. Potrà prevedere, fra le altre attività descritte anche: doposcuola; tutor DSA; tutor ADHD; laboratori; centri estivi; orientamento.	
	La Cooperativa favorisce lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio attraverso:	
	valorizzazione delle comunità locali; rigenerazione urbana e sociale; contrasto allo spopolamento; promozione delle aree interne; sviluppo del capitale sociale; sostegno alle reti territoriali; welfare aziendale; consulenza organizzativa; certificazioni.	
	- attività di formazione e consulenza nel campo sociale;	
	La cooperativa favorisce e promuove attività di formazione e orientamento, incontri ricerche, spettacoli culturali, convegni, seminari di studio e qualsiasi attività inerente allo studio dei problemi sociali, così per come segue:	
	- Promuovere e gestire corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Siciliana, autofinanziati (Corsi Liberi) rivolti al conseguimento di qualificazioni, certificazioni o specializzazioni in settori specifici e per profili professionali, aventi specifica rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sia nel comparto pubblico che in quello privato, con particolare riferimento ai settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura specializzata, dei servizi sociali e sanitari, del commercio, dell'animazione socio-culturale della tutela ambientale, del turismo, dei beni culturali, delle innovazioni tecnologiche, dello sviluppo sostenibile anche attraverso finanziamenti nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo, che si rivolgono soprattutto a soggetti privi di occupazione in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media di primo e secondo grado;	
	- Promuovere e gestire corsi di formazione professionale e di orientamento al lavoro per l'occupazione in generale e di tossicodipendenti che si trovano sottoposti a programma terapeutico riabilitativo presso comunità di recupero o che già hanno completato il programma terapeutico e debbono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, avvalendosi dei contributi per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 delle leggi T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (art. 134) e della legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35, nonché di altre disposizioni legislative nazionali e regionali emanate e da emanarsi di regolamenti provinciali e comunali;	
	- Promuovere e gestire la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicaps nelle scuole di ogni ordine e grado;	
	- Promuovere e gestire la formazione professionale di soggetti	

	con disabilità e in generale di soggetti svantaggiati attraverso specifici corsi di recupero;	
	- corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i propri soci e per non soci per il reinserimento dei soggetti anziani o svantaggiati, istituire o gestire università per la terza età;	
	- Promuovere e gestire, anche per conto dello stato, degli Enti Territoriali, Regione, Provincia, comune e della Comunità europea, corsi per l'addestramento, il perfezionamento e la riconversione professionale dei lavoratori e dei disoccupati e inoccupati, corsi popolari, nonché l'apertura di cantieri scuola, come previsto dalle leggi vigenti;	
	- Promuovere e gestire corsi di formazione e di riqualificazione per il personale sanitario, per Operatore igienico-ambientale di concerto con l'Azienda Sanitaria Provinciale;	
	- Diffondere tra i lavoratori con appositi corsi, convegni, seminari, etc., la conoscenza delle norme sull'addestramento professionale, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sulla rieducazione professionale degli infortunati sul collocamento obbligatorio degli invalidi e soprattutto, di quelle sulla legislazione sociale e previdenziale;	
	- Promuovere e gestire corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché di scolarizzazione primaria e secondaria a favore di cittadini extracomunitari e dei paesi dell'Est europeo;	
	Promuovere e gestire il recupero dei soggetti in età scolare che hanno abbandonato la scuola, anche attraverso appositi ed intensivi corsi che si rivolgono al personale docente ed amministrativo, nonché organizzare seminari di studio, convegni, ricerche sulla dispersione scolastica e sulle sue cause, corsi per apprendisti;	
	Promuovere e gestire corsi di aggiornamento per il personale addetto alle attività di formazione culturale, sociale e professionale;	
	Promuovere e gestire centri culturali e di orientamento professionale, nonché scuola di servizio sociale;	
	Progetti speciali, programmi e sperimentazione da realizzare con l'intervento del Fondo Sociale Europeo;	
	Corsi di aggiornamento per quadri intermedi, dirigenti ed imprenditori di ogni settore produttivo, ivi compresi gli operatori della cooperazione;	
	Promuovere, e gestire attività di aggiornamento e di promozione sociale;	
	Promuovere, istituire, gestire corsi di preparazione agli esami di idoneità e maturità di ogni ordine e grado, nonché l'istituzione e la gestione di scuole primarie, dell'infanzia e secondarie legalmente riconosciute e paritarie in tutto il territorio nazionale, perfezionamento e di informazione socio-economica destinata a quei lavoratori che hanno necessità di approfondire la propria capacità professionale;	

	Promuovere e gestire corsi di qualificazione, di specializzazione destinati ai lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi e delle attività terziarie che intendono acquisire una qualificazione o che desiderano modificare quella già acquisita o che intendono specializzarsi nella qualifica già conseguita;
	Promuovere e realizzare ogni altra attività che favorisce le politiche attive per il lavoro e il diritto al lavoro;
	Promuovere e gestire corsi di formazione professionale abilitanti nel settore commercio;
	Promuovere e gestire corsi di formazione nel campo Agricolo ed Agroalimentare, destinati a giovani agricoltori e lavoratori agricoli per il conseguimento della qualifica di Capo Azienda, Imprenditori Agricoli ed Agroalimentari, per potere accedere ai finanziamenti previsti dalla Regione e dalla Comunità Europea;
	Promuovere e gestire progetti per l'impiego e la formazione di Volontari in Servizio Civile Nazionale e Regionale, con la partecipazione a bandi pubblicati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, autorizzati e finanziati, destinati a giovani disoccupati, che si impegneranno come volontari nei vari settori, sociale, assistenziale, eco-ambientale, scolastico, in collaborazione con enti pubblici e privati (regione, provincia, comune, scuole, istituti socio-assistenziali);
	Promuovere e gestire corsi di formazione in Sanità;
	Promuovere e gestire corsi di formazione e aggiornamento in materia di: innovazione tecnologica ed organizzativa; gestione economica e finanziaria di impresa; accesso ai finanziamenti regionali, nazionale e comunitari; sicurezza e tutela dei consumatori; tutela dell'ambiente; igiene e sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008;
	Promuovere attività diretta alla formazione del personale delle imprese commerciali; Svolgere attività inerenti le politiche attive del lavoro compresa la realizzazione di APL in tutto il territorio nazionale; Realizzare e gestire servizi educativi; asili; ludoteche; centri estivi; istruzione scolastica ed extra scolastica; doposcuola; tutoraggio scolastico; educazione permanente.
	La Cooperativa può promuovere e realizzare attività di studio e ricerca nei settori: sociale; educativo; formativo; sanitario; socio-sanitario; economico; organizzativo; ambientale. Può inoltre elaborare: rapporti; pubblicazioni; linee guida; manuali; studi di fattibilità; analisi statistiche; osservatori permanenti.
	La Cooperativa può stipulare accordi con: Università; Istituti di ricerca; Enti pubblici; Fondazioni; Centri studi; Organizzazioni internazionali.
	Innovazione digitale
	La Cooperativa promuove la digitalizzazione dei servizi mediante: piattaforme informatiche; sportelli digitali; servizi

	online; formazione digitale; teleassistenza; teleformazione; sistemi di gestione documentale; archivi digitali;	
	Promuovere e gestire internet point, con offerte di accesso alle reti telematiche, utilizzando tecnologia con o senza fili (wireless o LAN) in aree messe a disposizione del pubblico.	
	intelligenza artificiale quale strumento di supporto organizzativo e didattico, nel rispetto della normativa vigente e della tutela dei diritti delle persone.	
	Competenze digitali	
	La Cooperativa promuove lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini mediante attività formative, laboratoriali e di accompagnamento.	
	Sviluppo sostenibile	
	La Cooperativa orienta la propria attività ai principi dello sviluppo sostenibile sotto il profilo:	
	ambientale; sociale; economico; ESG.	
	Promuove comportamenti responsabili, economia circolare, riduzione degli sprechi e tutela dell'ambiente.	
	Responsabilità sociale	
	La Cooperativa adotta strumenti di responsabilità sociale, valutazione dell'impatto sociale e rendicontazione sociale, secondo la normativa vigente.	
	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	
	La Cooperativa può partecipare ai procedimenti di:	
	amministrazione condivisa; coprogrammazione; coprogettazione; accreditamento; convenzionamento; partenariato pubblico-privato; nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.	
	Partecipazione ai bandi	
	La Cooperativa può partecipare, singolarmente o in partenariato, a:	
	bandi europei; programmi dell'Unione Europea; PNRR; Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+); Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); programmi Erasmus; bandi ministeriali; bandi regionali; bandi provinciali; bandi comunali; fondazioni; enti filantropici; organismi internazionali.	
	Sistema qualità	
	La Cooperativa promuove sistemi di gestione della qualità e può conseguire certificazioni volontarie nazionali e internazionali.	
	Valutazione dei servizi	
	La Cooperativa può adottare sistemi di:	
	monitoraggio; valutazione; customer satisfaction; audit interno; gestione dei reclami; miglioramento continuo.	
	Reti e partenariati	
	La Cooperativa può aderire o costituire:	
	consorzi; reti associative; reti di imprese; associazioni temporanee di scopo (ATS); associazioni temporanee di imprese (ATI); fondazioni di partecipazione; organismi nazionali ed europei.	

	Cooperazione internazionale	
	La Cooperativa può partecipare a programmi di cooperazione internazionale e sviluppare progetti di solidarietà, formazione, ricerca e sviluppo in collaborazione con organismi esteri.	
	La Cooperativa potrà svolgere il trasporto per conto proprio o per conto di enti pubblici di inabili adulti, anziani, minori o handicappati per la frequenza da parte di questi ultimi di scuole di ogni ordine e grado;	
	realizzare, istituire e gestire tutte quelle strutture per anziani o ad uso polivalente previste dalla L.R. n.87/1981 e successive modifiche ed integrazioni nonché da tutte le altre leggi nazionali o comunitarie, centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale, comunità alloggio, case albergo e protette convenzionandosi con il S.S.N. o con enti privati;	
	la fornitura di servizi di baby-sitter e di nursery avvalendosi di puericultrici ed assistenti sociali;	
	gestire per conto di enti pubblici e privati o per conto proprio gite, soggiorni climatici per anziani, minori, handicappati, colonie estive in zone marine o montane.	
	Tutte le attività potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici.	
	ATTIVITÀ ACCESSORIE - complementari	
	Per il perseguimento del proprio oggetto sociale la Cooperativa può:	
	organizzare eventi; convegni, seminari, laboratori, attività artistiche, attività sportive, promozione culturale; gestire biblioteche e centri di documentazione; pubblicare riviste, libri e materiali didattici; realizzare prodotti multimediali;	
	sviluppare piattaforme informatiche; concedere borse di studio; istituire premi; promuovere campagne informative; raccogliere fondi secondo la normativa vigente.	
	Attività strumentali	
	La Cooperativa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie, finanziarie e contrattuali ritenute utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, purché:	
	siano strumentali alle finalità istituzionali;	
	non assumano carattere prevalente rispetto alle attività di interesse generale;	
	siano svolte nel rispetto della normativa applicabile alle cooperative sociali e alle imprese sociali.	
	Sono escluse le attività riservate dalla legge a soggetti muniti di specifiche autorizzazioni o iscrizioni professionali, salvo che siano esercitate tramite professionisti abilitati o nei limiti consentiti dalla normativa.	
	La cooperativa potrà quindi compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro: assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la	

	qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere; assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività; aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile; emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto; emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia; aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari, postali e simili, nonché richiedere finanziamenti per lo svolgimento delle attività sociali.	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI	
	ART.5 REQUISITI DEI SOCI Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni di legge. Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59. Possono altresì essere soci persone	

	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci volontari. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.	
	Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'eventuale apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.	
	Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali, secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.	

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione. La domanda delle persone fisiche dovrà specificare: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza; 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere; 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto. La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi; c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere; d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali. La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni. Sull'ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' possibile prevedere la presenza di soci onorari.

ART. 7 Adempimento nuovi soci

IL nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una somma da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo: a) almeno la metà parte dell'importo entro 15 giorni dalla ammissione; b) la restante parte, nei termini stabiliti dal C.d.A. Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva ordinaria. Al fine di garantire la reale intenzione di far parte della cooperativa con la qualifica di socio si può anche prevedere una tassa di ammissione che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART 8 OBBLIGHI DEI SOCI

Aderendo alla Società i soci si obbligano: a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali; b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa; d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

ART. 9 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART.10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento (o liquidazione giudiziale) nel caso di persone giuridiche.

ART.11 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o tramite PEC alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio

	di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.	
	ART.12 ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché: - commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico; - senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; - non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; - abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o non subordinato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge e dall'apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142"; il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale; il socio venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale; il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica; il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale; il socio cooperatore, faccia uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope di ogni forma e genere e abuso di alcol in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 3 del presente statuto.	
	Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 8 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera rac-	

	comandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.	
	ART.13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Alla delibera di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del caso, la diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione.	
	Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione possono essere attivabili le procedure arbitrali di cui all'articolo 45 del presente statuto.	
	ART.14 rimborso delle quote	
	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria. IL socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.	
	ART.15 LIQUIDAZIONE	
	I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi della legge n° 59/1992 o a titolo di ristoro.	
	La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	

	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	Per le quote assegnate al socio a titolo di rimborso il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART.16 MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di rimborso nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.	
	Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART.17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART.18 STRUMENTI FINANZIARI	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle quote di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per quote in materia di conferimenti e di quote, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per quote in materia di conferimenti e di quote.	
	Le quote dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di quote dei so-	

	ci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui alla L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle quote delle diverse categorie. Tutte le quote dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.	
	Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.	
	ART.19 SOCI SOVVENTORI	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori a norma dell'art. 4 della legge N. 59 del 31/01/1992 e successive modifiche e integrazioni	
	ART.20 Ristorni	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata mediante specifica delibera, ed eventualmente secondo quanto previsto da un eventuale regolamento interno. I soci sovventori non partecipano ai ristorni.	
	L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART.21 ORGANI	
	Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio sindacale, se nominato.	
	ART.22 ASSEMBLEE	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via pec o altro mezzo idoneo a ga-	

	rantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'Assemblea dei soci potrà tenersi in qualunque luogo diverso dalla sede legale.	
	ART.23 ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria: - approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione; - approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017; - determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche; - determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale; - nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.; - conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 37 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati; - delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato; - approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; - delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; - delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa; - delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative	

	forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; - delibera l'ammontare delle quote che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore, stabilendo eventualmente valori inferiori per i soci speciali; - delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; - delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 39 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari; - delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.	
	ART. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 25 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresen-	

	tati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	ART. 26 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20 del presente statuto.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al Presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante. In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal Presidente o dal Vicepresidente. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	

	dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.	
	Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle quote di partecipazione cooperativa ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.	
	ART. 27 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.	
	La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ART. 28 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli eventuali soci di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.	
	Diritti ed obblighi del rappresentante dei soci di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.	
	L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:	
	nomina e revoca del rappresentante comune;	
	approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;	
	costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	su ogni altro argomento che interessi la categoria.	
	L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al	

	precedente art. 21. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo dei soci di partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea dei soci di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.	
	Al rappresentante dei soci di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:	
	tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;	
	eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;	
	accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;	
	assistere alle assemblee della cooperativa;	
	impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.	
	In caso di assenza di nomina il rappresentante dei soci di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della cooperativa o di uno dei soci di partecipazione cooperativa.	
	Il socio di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART.29 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il consiglio di amministrazione si compone di n. 3 consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori iscritti da almeno tre mesi.	
	I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci cooperatori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Ai fini della loro eleggibilità essi debbono possedere inoltre una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	

	tivo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del Codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ART.30 COMPETENZE	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.	
	Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.	
	Spetta tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
	convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;	
	redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;	
	redigere il bilancio sociale;	
	relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;	
	curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
	compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;	
	deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 4;	
	deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la	

	cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;	
	assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;	
	conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;	
	deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;	
	concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;	
	stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;	
	deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;	
	deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;	
	constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;	
	stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;	
	compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..	
	ART.31 RIUNIONI	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, pec, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica;	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni	

	sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.	
	ART.32 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile.	
	In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ART.33 PRESIDENTE	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Può autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso	

	istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria (compreso l'apertura e, gestione e chiusura di conti correnti bancari e postali) compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere.	
	Ai fini dello snellimento delle procedure burocratiche potrà mettere in atto e compiere tutte gli adempimenti per eventuali aperture o chiusure di sedi operative, occasionali e direzionali nel territorio nazionale;	
	Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vicepresidente.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART.34 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del Codice civile.	
	Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.	
	Nel caso di cooperativa SRL l'organo di controllo può essere monocratico.	
	ART.35 COMPETENZA E RIUNIONI	

	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice civile.	
	I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	

	mazioni riservate.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.	
	ART.36 REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile qualora ne sussista la obbligatorietà per i fini sociali.	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del Codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART.37 PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	dal capitale costituito dall'ammontare delle quote di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	dal capitale costituito dall'ammontare delle quote destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);	
	dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;	

	dalla riserva straordinaria; da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	ART.38 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.	
	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
	ART.39 DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 39 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del Codice civile e ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;	
	un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;	
	una eventuale quota a remunerazione delle quote dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle quote di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;	
	un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci operatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;	
	quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia	

	devoluta alle riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.	
	ART.40 ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di eventuali quote della società purché sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente e dell'articolo 2529 e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE ART.41 SCIoglimento	
	Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del Codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 26, secondo comma, dello statuto, decide: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	ART.42 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.	
	ART.43 CLAUSOLA ARBITRALE CLAUSOLA PER ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli ere-	

	di di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale verranno deferite alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Agrigento, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto. La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.
	CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE POI ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA
	Le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di 2 conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Agrigento, cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della Raccomandata RR di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Agrigento, secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.
	ART.44 CLAUSOLE MUTUALISTICHE
	Le clausole mutualistiche, previste dal Codice civile o dalla norma vigente al momento dell'applicazione, sono inderogabili e devono essere osservate.
	ART.45 DISPOSIZIONI FINALI
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni

33 di 34

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.